



Bilancio d'esercizio

Deroghe e casi eccezionali

di Giuseppe Rebecca

Dottore Commercialista in Vicenza

e Francesca Tessaro

Dottoressa in economia e commercio

La IV e la VII direttiva CEE (1), in tema di bilancio di esercizio, sono state recepite dall'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991. A distanza di quasi 10 anni dall'entrata in vigore di tale norma, vi sono ancora delle problematiche aperte, legate alla disciplina del bilancio.

Complessa è, infatti, la questione relativa all'ammissibilità e ai limiti delle deroghe ai criteri generali di valutazione previsti dalla disciplina.

Il decreto legislativo n.127/91 prevede deroghe in diversi punti:

- l'articolo 2, comma quattro, (che modifica l'art. 2423, IV comma del codice civile), prevede l'obbligo di derogare alle disposizioni, in casi eccezionali, qualora l'applicazione della legge non assicuri un quadro fedele della situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'impresa. Tale previsione ha carattere generale, ed ha il fine di assicurare l'obiettivo di fedeltà sostanziale, e non soltanto formale, del bilancio² ;
- l'articolo 3, (che inserisce l'art. 2423 bis, del codice civile), prevede al comma due la possibilità di deroghe in casi eccezionali ai principi generali previsti dal n. 6) del primo comma del medesimo articolo. Il primo comma di tale articolo cita, al n. 6: " i criteri di valutazione non possono, essere modificati da un esercizio all'altro".

(1) Rispettivamente del 25.07.78, e del 6.06.1983.

(2) L'obbligatorietà della deroga era specificatamente prevista nell'art. 2 della IV Direttiva, e quasi tutti gli stati membri l'hanno recepita. L'unico paese membro a non recepire l'obbligatorietà della deroga è stata la Germania, la quale ha seguito il criterio della verità legale, stabilendo che le norme specifiche dettate per applicare la clausola generale devono essere applicate in ogni caso.

La Direttiva europea prevedeva un'altra possibilità di deroga: in casi eccezionali, infatti, era data la possibilità di derogare al principio di continuità formale che impone di mantenere immutati nei vari esercizi la struttura del bilancio. La legge italiana non ha recepito tale disposizione della Direttiva, in quanto, essendo stata prescritta una sola struttura ed un solo modo di presentazione dello stato patrimoniale e del conto economico, non vi era alcun margine per l'utilizzo della norma in esame.

Il campo di applicazione della deroga obbligatoria

Per comprendere la portata della norma che modifica l'art. 2423 del c.c. introducendo un obbligo di deroga è prima necessario cercare di individuare quali siano le disposizioni che, in casi eccezionali, devono essere disapplicate. L'articolo 2423, quarto comma c.c., indica che la deroga riguarda tutte le disposizioni successive, connesse alla redazione del bilancio di esercizio. Sarebbero quindi non derogabili le disposizioni relative alla composizione del bilancio, all'obbligo della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta e alla necessità di fornire informazioni complementari (art. 2423, 1°, 2° e 3° comma c.c.). Non si ritengono oggetto di possibile deroga nemmeno le disposizioni dell'art. 2328 c.c.. Tali norme, riguardando l'iter di comunicazione e pubblicazione del bilancio e le disposizioni sulla destinazione dell'utile e delle riserve, non paiono influenzare la veridicità e la correttezza del bilancio. Sono poi escluse dall'obbligo di deroga le disposizioni in cui lo stesso legislatore riconosce agli amministratori un'ampia discrezionalità valutativa. La libertà lasciata agli amministratori fa, infatti, venir meno l'utilità stessa della deroga.

In via generale, le norme oggetto di deroga dovrebbero, quindi, essere quelle relative alla struttura del bilancio, ossia del contenuto informativo di stato patrimoniale, conto economico e nota

integrativa e ai criteri di valutazione.

In relazione allo stato patrimoniale e al conto economico, la deroga risulta applicabile, in linea del tutto teorica, solo a modificazioni degli schemi previsti dal legislatore, rese necessarie a causa della natura dell'attività svolta dall'impresa o della situazione eccezionale in cui la stessa si trova. Altre variazioni delle voci, aggiunte o raggruppamenti, sono già rese possibili, senza che vi sia l'obbligo degli amministratori di dimostrare l'eccezionalità del caso.

Per quanto riguarda la nota integrativa, l'applicabilità della deroga risulta circoscritta. Lo schema relativo alla nota integrativa non risulta, infatti, rigidamente definito dal legislatore, l'aggiunta di informazioni non è quindi una fattispecie di deroga.

Le deroghe e i casi eccezionali

Secondo l'articolo 2423, IV comma, c.c., sarebbero oggetto di deroga anche i principi generali di redazione indicati all'art. 2423 bis c.c.. Fra i principi enunciati da tale articolo vi è anche l'immodificabilità da un esercizio all'altro dei criteri di valutazione. L'articolo 2423 bis, al secondo comma c.c., stabilisce la facoltà di derogare in "casi eccezionali", al principio di continuità dei criteri di valutazione delle poste del bilancio, previsto dal legislatore al primo comma dello stesso art. 2423 bis c.c..

Entrambe le disposizioni, art. 2423, 4° comma c.c. e art. 2423 bis, 2° comma c.c., disciplinano la stessa materia: il criterio di continuità dei valori, ed entrambe le disposizioni derogatorie citano la stessa condizione di applicazione: "i casi eccezionali", ma mentre una dispone che la deroga sia obbligatoria, l'altra la considera facoltativa.

Altra disposizione in merito, che riguarda entrambe le deroghe, è che il loro utilizzo deve essere motivato in nota integrativa, la quale deve indicare anche l'influenza che esse hanno prodotto sulla rappresentazione veritiera e corretta.

Appare opportuno fare chiarezza sulle due disposizioni. L'articolo 2423 bis c.c. dispone che, quando vi sia una pluralità di principi, non si può mutare il principio utilizzato da un esercizio all'altro, tranne che in casi eccezionali, in cui vi è facoltà appunto di deroga. L'articolo 2423, 4° comma, dispone, invece, che quando l'utilizzo di un principio porti a una rappresentazione che non è veritiera e corretta, in tal caso si deve derogare, obbligatoriamente. Le due deroghe, quindi, hanno campi di applicazione del tutto distinti, e non pare possano verificarsi commistioni o confusioni come invece taluno ha ritenuto, almeno tra i primi correlatori (3).

(3) Si veda Riccardo Trebbi, "Del contrasto fra il comma 4 dell'art.2423 ed il comma 2 dell'art. 2423 bis del codice civile come formulati dal d.lgs 9 aprile 1991, n. 127", ne *Impresa* c.i., 9/93, pag.1257.

Rimane comunque il fatto che entrambe le disposizioni non danno alcuna indicazione sui criteri da utilizzare per identificare il verificarsi dei casi eccezionali. Il risultato di questa mancanza è di costringere i responsabili della redazione del bilancio ad una autonoma interpretazione dell'eccezionalità dei singoli casi, eccezionalità che comporta, almeno nel caso di deroga obbligatoria, una disapplicazione di fatto della deroga stessa, proprio l'opposto di quanto ricercato dal legislatore. L'intento del legislatore era, infatti, quello di obbligare i responsabili della redazione del bilancio a seguire criteri diversi da quelli previsti dalle leggi, in materia di classificazione, iscrizione e valutazione, ma solo in rarissimi casi. Né la Direttiva europea, né la relazione ministeriale al D.Lgs. n.127/91, specificano quali siano questi casi eccezionali, né quali possano essere gli eventuali criteri da seguire. La Direttiva all'art. 2, comma quinto sancisce: "gli stati membri possono precisare i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio". Ma tale possibilità non è stata attuata da nessuno stato membro (4).

La relazione ministeriale al decreto n. 127/91 precisa come non si sia ritenuto possibile precisare i casi eccezionali, ed indica solamente che dovrà trattarsi di casi veramente eccezionali, essendo evidente che le specifiche norme relative alla struttura ed alle valutazioni sono dettate proprio al fine di assicurare la rappresentazione veritiera e corretta in tutte le situazioni normalmente ricorrenti.

La logica porta alla conclusione che la dicitura "casi eccezionali", sta ad indicare che l'esercizio della deroga deve avvenire in casi rarissimi, sia per quanto riguarda la deroga obbligatoria, sia per la deroga facoltativa. Il legislatore dà, quindi, un importante strumento agli amministratori, ma vuole assicurarsi che non se ne abusino. Il fine risulta quindi assolutamente condivisibile, ma rimane il fatto che legare il concetto di caso eccezionale a quello di obbligo non è immediato né per il lettore della disposizione, né tantomeno per chi la deve applicare; la disposizione non risulta essere di percezione immediata (5).

La normativa precedente

Nella disciplina precedente era prevista una sola deroga, dettata dal vecchio art. 2425 del codice,

(4) Sembra che fosse stata proprio la delegazione italiana a chiedere "che gli Stati membri potessero precisare i casi eccezionali ed il corrispondente regime derogatorio", ma evidentemente questo non è stato apprezzato dagli stati membri. Nessuno, infatti, ha ritenuto di precisare questi casi eccezionali. Questo è quanto riportato da Irace in "La quarta direttiva comunitaria in materia di bilanci", *Giur. Commerciale*, 1980, I, 607, nota 11.

(5) La Commissione Speciale per le politiche comunitarie della Camera (sedute del 19 e 20 marzo 1991), relatore Ferrari, aveva cercato di modificare la disposizione rendendo facoltativa la deroga in tutti i casi.

il fisco

ultimo comma, che recitava: "Se speciali ragioni richiedono una deroga alle norme di quest'articolo, gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea".

Tale deroga possiede un contenuto più debole e limitato che quella attuale, la stessa risultava facoltativa e riferita esclusivamente ai criteri di valutazione delle poste di bilancio elencati dallo stesso art. 2425 c.c.. Inoltre, la deroga, essendo prevista come facoltativa, lasciava agli amministratori la scelta tra un bilancio ex lege, redatto quindi in base alle previsioni del legislatore in tema di criteri di valutazione, ed un bilancio, invece, basato più sul "quadro fedele".

Il dibattito nella dottrina giuridica e le pronunce giurisprudenziali hanno riguardato, soprattutto, il contenuto e i presupposti delle speciali ragioni. Queste ultime venivano a configurarsi in relazione a particolari situazioni connesse o con la società e l'impresa sociale, o con dei beni aziendali oggetto di valutazione; questo perché nella prassi il ricorso a speciali ragioni avveniva, soprattutto, in tema di rivalutazione di immobilizzazioni del patrimonio aziendale.

La dottrina prevalente ha affermato che le "speciali ragioni", del vecchio articolo 2425 c.c., coincidono con "i casi eccezionali" della nuova disciplina, e che debbano essere originati da cause specifiche e non generali, che coinvolgono unicamente l'impresa e non comuni a tutto il sistema economico. Da quanto detto risulta quindi pacifico che in particolare non costituisce caso eccezionale la sopravvenuta scarsa significatività dei valori storici per effetto dell'inflazione. L'inflazione è infatti una causa comune a tutto il sistema economico e non solo all'una o all'altra specifica impresa.

Una sentenza

Una sentenza del Tribunale di Genova del 4 marzo 1997 (6) tratta appunto l'ambito di applicazione e le modalità della deroga obbligatoria, in tema di partecipazioni. Il caso trattato dalla sentenza è quello di un socio che ha chiesto l'annullamento della delibera di approvazione perché la partecipazione è stata iscritta al costo anziché al valore della partecipazione corrispondente alla percentuale di partecipazione al patrimonio netto. Va notato che il valore della partecipazione, secondo il principio del patrimonio netto, nel caso specifico è 24 volte superiore di quello del costo. Proprio in tale circostanza sta, secondo il socio, il verificarsi di un di quei "casi eccezionali", citati dall'art. 2423 del codice civile, come presupposto per l'applicazione della deroga obbligatoria. Per garantire la rappresentazione ve-

ritiera e corretta della realtà aziendale, la partecipazione dovrebbe essere valutata in bilancio, secondo il socio, con il metodo del patrimonio netto di cui all'art. 2426 del Codice Civile.

Il Tribunale di Genova non ha però accolto la richiesta del socio. Innanzitutto viene respinta la tesi dell'attore (socio) che considera caso eccezionale l'elevata differenza del risultato dei due criteri di valutazione, derivanti dall'acquisto di valore della frazione di patrimonio rappresentata dalla partecipazione. La sentenza afferma infatti che: "...non è affatto evento eccezionale la sopravvenuta scarsa significatività dei valori storici per effetto del trascorrere del tempo". In tal modo, il caso viene escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 2423 c.c. e quindi della deroga obbligatoria. Ragione assolutamente condivisibile, vista la diffusione della fattispecie a moltissime imprese. Il Tribunale respinge l'istanza anche sulla base di un'altra motivazione: "...in presenza di disposizioni (come l'art. 2426 c.c.) che consentono la scelta fra due criteri di valutazione, la tesi per cui in certi casi sia obbligatoria l'applicazione di uno di essi non può essere fondata sulla norma del comma 4 dell'art. 2423 del c.c., perché questa parla di disapplicazione, in casi eccezionali, della disposizione che prescrive l'adozione di un certo criterio, presupponendo quindi la previsione di un solo criterio, non già di soppressione in certi casi di una altrimenti normale facoltà di scelta tra criteri diversi". Tale spiegazione risulta essere più discutibile. Può essere ipotizzabile, infatti, il verificarsi di casi in cui, per garantire un rappresentazione veritiera e corretta, venga meno la facoltà di scelta fra due criteri di valutazione prevista dalla specifica disposizione.

Sempre in tema di partecipazioni, la Finanziaria 1998 ha abrogato (7) la previsione dell'art. 54, comma 1 lettera c), del Tuir che sanciva la tassazione delle plusvalenze non ancora realizzate ed iscritte in bilancio. Conseguenza diretta di questa modifica è che si consente, di fatto, una valutazione superiore al costo, considerando le plusvalenze risultanti non imponibili. Questa disposizione influenza anche la valutazione delle partecipazioni. Se prima le società controllanti potevano avere un certo interesse a rivalutare le partecipazioni solo quando i bilanci mostravano una perdita, ora questa avvertenza non è più necessaria. Le controllanti possono infatti iscrivere la plusvalenza in sospensione l'imposta. Ma queste rivalutazioni, che non hanno peso dal punto di vista fiscale, devono fare i conti con le norme civilistiche. La deroga al principio generale di valutazione (8) si attua solo in casi eccezionali, riferiti a una situazione aziendale atipica e non comune. La rivalutazione di partecipazioni, o di

il fisco

(6) Tribunale di Genova, Sentenza del 4 marzo 1997, ne "Le società" n.8/1997.

(7) All'art. 21, comma terzo legge n. 449/97.

(8) Criterio del costo.

immobili, per coprire delle perdite, non è sicuramente includibile nei casi eccezionali.

Dello stesso parere appare la Corte di Appello di Trento (9) che conferma come la riduzione del capitale per perdite non costituisce caso eccezionale per operare una rivalutazione dei beni. Le rivalutazioni delle immobilizzazioni, per arginare delle perdite, sono ammesse solo in presenza di variazione della destinazione giuridica o della natura economica del bene.

Conclusioni

Da quanto analizzato si deduce che la discussione intorno al campo di applicazione delle disposizioni sulle deroghe rimane un problema aperto.

E' stato chiarito che vi sono due casi ben distinti (vedi tabella riportata in calce). Il primo riguarda l'articolo 2423 bis, 2° comma, che sancisce come, in casi eccezionali, vi sia la facoltà di modificare i criteri di valutazione da un esercizio ad un altro.

Il secondo caso riguarda l'art. 2423, 4° comma che sancisce l'obbligo di deroga, nel momento in cui, sempre in casi eccezionali, l'applicazione delle disposizioni riguardanti la disciplina del bilancio porti a una rappresentazione non veritiera e corretta. E' pacifico che in tale situazione l'applica-

zione della deroga è obbligatoria.

Restano le problematiche riguardo la determinazione di questi "casi eccezionali", casi non identificati né dalla dottrina, né dalla legge.

Se l'esercizio della deroga è obbligatorio al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta, il suo uso dovrebbe essere chiaro e non dipendere da degli astratti "casi eccezionali" non specificati da nessuna autorità in materia. Già l'accostamento lessicale tra "caso eccezionale" ed "obbligo" stride, almeno a noi.

Il caso eccezionale lega sicuramente con facoltà, ma abbiamo una certa difficoltà a leggerlo in presenza di obbligo. Infatti, se la deroga è obbligatoria, ci si chiede perché la si deve prevedere solo nei casi eccezionali. Se è un obbligo, allora bisogna derogare sempre, se invece si deroga solo in casi eccezionali, allora deve essere una facoltà di deroga. Derogare obbligatoriamente, ma solo nei casi eccezionali è una contraddizione; se si deve derogare, lo si deve fare al di là che il caso sia eccezionale o meno.

Per dare una spiegazione logica, a quanto disposto dalla norma, si giunge alla conclusione che la dicitura casi eccezionali starebbe ad indicare come una rappresentazione veritiera e corretta sia quasi sempre raggiungibile seguendo le disposizioni di legge, e che solo in rari casi si debba obbligatoriamente derogare a tali disposizioni, per raggiungere tal fine.

il fisco

Deroga facoltativa	art. 2423-bis del codice civile	- facoltà; - in casi eccezionali; - di derogare al principio di non modificabilità dei criteri di valutazione, da un esercizio all'altro	Casi eccezionali non specificati dalla norma
Deroga obbligatoria	art. 2423-bis comma 4, del codice civile	- obbligo - in casi eccezionali; - di derogare alle disposizioni su redazione del bilancio, se non permettono la rappresentazione veritiera e corretta	Contrasto tra l'obbligo di deroga e casi eccezionali non specificati dalla norma

(9) Corte di Appello di Trento, Sentenza 16 febbraio 1996, ne "Le società" n. 8/1996.